



COMUNE DI CONCA CASALE

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE)"

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Istituzione della De.Co.

Art. 5 - Istituzione del Registro De.Co.

Art. 6 – Iscrizione nel Registro De.Co.

Art. 7– Commissione comunale per la De.Co.

Art. 8 - Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

Art. 9 - Controlli e sanzioni

Art. 10 - Struttura organizzativa competente

Art. 11 - Iniziative comunali

Art. 12 - Le tutele e le garanzie

Art. 13 - Attività di coordinamento

Art. 14 – Rinvio alle norme statali e regionali

Art. 15 – Norme finali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico ed uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Conca Casale.
2. Il Comune individua, ai sensi dell'atto 3 del T.u. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. G ed L dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, nonché alla valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
3. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio venafrano.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (Denominazione Comunale).

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'azione del Comune si manifesta, in particolare, in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni, confezioni e manifestazioni di promozione e commercio che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro - alimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);
 - b) della assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;

- c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti di meritevole attenzione per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
- e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all' economia del turismo;
- f) di rilasciare un logo identificativo De.Co. (Denominazione Comunale) al fine di attestare la tipicità del prodotto, la sua composizione e la sua produzione secondo apposito regolamento di produzione o scheda identificativa.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agroalimentare derivante da attività agricola o zootecnica e/o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 - Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co. (Denominazione Comunale) per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Conca Casale.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) preservare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
3. La De.Co., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Conca Casale. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 - Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro De.Co. per tutti i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Conca Casale che ottengono la De.Co.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa;
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti De.Co. (Denominazione Comunale);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti alle indicazioni del regolamento di produzione o della scheda identificativa;
 - gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina di Conca Casale;
 - bevande analcoliche, alcoliche, distillati e liquori.
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

Art. 6 – Iscrizione nel Registro De.Co.

1. Le richieste di iscrizione nel registro De.Co. possono essere proposte da soggetti e/o operatori che abbiano un legame con il territorio e/o d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo per la sua tracciabilità, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini della iscrizione. La Giunta Comunale approva i disciplinari di produzione che sono vincolanti per la concessione della De.Co. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Conca Casale);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;

- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Sulla ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni, una apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale, disciplinata dal successivo art. 7. La Commissione approverà i regolamenti di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
 4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
 5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
 6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
 7. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
 8. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.
 9. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati appositi modelli.
 10. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co. a condizioni particolari quali destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità;

Art. 7– Commissione comunale per la De.Co.

1. La Commissione di cui al precedente art. 6, comma 3, è composta da:
 - Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - n.1 esperto del settore agro-alimentare e gastronomico locale;
 - Presidente o suo delegato del Parco Regionale dell'Ulivo di Venafro;
 - Presidente o suo delegato della Condotta Slow Food "Alto Molise";
 - Presidente o suo delegato della Pro-Loco Conca Casale;
2. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, il Presidente potrà di volta in volta nominare un consulente scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo, senza oneri a carico del Comune.

3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento, si applicano alla presente Commissione le norme del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale.
6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 8 - Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all' art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.
2. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.Co. e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
3. L'uso del logo identificativo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta ed alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.
4. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero di iscrizione).
5. Il logo identificativo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
6. Il Comune di Conca Casale, proprietario del logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall' Amministrazione.
7. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 9– Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Conca Casale a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - la perdita dei requisiti richiesti;
 - l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 7 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - frode alimentare.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
 5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 7, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.
 6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato il contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
 7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 10 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti e precisamente nell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 11 – Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune incoraggia, ai fini della tutela della De.Co., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro-alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 12 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto

rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13 – Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 14 – Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 15 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.